



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Giovanni Fanticini – settore civile

Gennaro Sessa – settore penale

OTTOBRE 2024



Settore Civile

(a cura di Giovanni Fanticini)

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Sezioni Unite civili, ordinanze interlocutorie nn. 26774 e 26776 del 15 ottobre 2024, Presidente P. D'Ascola, Relatore L. Napolitano

TRIBUTI. Ici - Esenzione per la casa principale - Dimora abituale del contribuente senza i familiari - Questione di legittimità costituzionale.

Le Sezioni Unite civili hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, come modificato dall'art. 1 comma 173, lett. b), della l. 27 dicembre 2006, n. 296, per contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53, comma 1 Cost., nella parte in cui, nel subordinare il godimento da parte del soggetto passivo dell'agevolazione di cui alla citata norma all'essere l'immobile adibito ad abitazione principale *«intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica»*, stabilisce: *«[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente»*, anziché disporre: *«[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente»*.

TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 27927 del 29 ottobre 2024, Presidente F. De Stefano, Relatore M. Rossetti

ASSICURAZIONE. Contratto di assicurazione sulla vita - Attribuzione ad un giudice straniero delle controversie a decidere sul contratto - Individuazione del beneficiario - Giurisdizione.

GIUDICATO. DOMANDA IN RAPPORTO DI PREGIUDIZIALITÀ LOGICA. Questione pregiudiziale in senso logico - Questione pregiudiziale in senso tecnico - Criteri di distinzione.

In tema di contratto di assicurazione sulla vita contenente una clausola di attribuzione ad un giudice straniero delle controversie concernenti il detto contratto, la Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione relativa alla giurisdizione a decidere sulla lite tra più soggetti che si contendono la qualità di beneficiario d'una polizza vita *ex art. 1920 c.c.*, qualora il contratto di assicurazione contenga una clausola di proroga della giurisdizione.

È stata ravvisata, altresì, quale questione di massima di particolare importanza (non sempre decisa in modo uniforme dalla S.C.), la «*definizione dell'esatto criterio in base al quale distinguere se una questione sollevata dalle parti debba o non debba essere decisa con efficacia di giudicato*», con particolare riferimento all'individuazione di sicuri criteri di distinzione tra la "pregiudizialità logica" e la "pregiudizialità tecnica".

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE PRIMA

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 27815 del 28 ottobre 2024, Presidente M. Cristiano, Relatore G. Dongiacomo

Opposizione stato passivo - Nuova eccezione del curatore - Carenza di titolarità del credito - Termini ex art. 99, comma 2, 1.fall. - Diritto dell'opponente ad un nuovo termine per controdedurre e depositare nuovi documenti.

La Sezione Prima civile rimesso alla trattazione in pubblica udienza, attesa la necessità di approfondimento, la seguente questione: se nel procedimento di opposizione allo stato passivo, a fronte della nuova eccezione di carenza di titolarità del credito formulata dal curatore, l'opponente ha o non ha la facoltà di ottenere un termine per controdedurre e per depositare in giudizio, al fine di fornire la prova, documenti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli già prodotti nel termine stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 99, comma 2, n. 4, 1.fall.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE SECONDA

*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 26627 del 14 ottobre 2024,
Presidente L. Orilia, Relatore C. Besso Marcheis*

SANZIONI AMMINISTRATIVE. Artt. 88 e 110, commi 6 e 9, r.d. n. 773 del 1931 (TULPS) - Compatibilità con gli artt. 49 ss. e 56 ss. TFUE - Principi unionali di effettività, parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento - Richiesta di rinvio pregiudiziale.

La Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, in ragione della richiesta, formulata dal ricorrente, di rinvio pregiudiziale alla CGUE in ordine alla compatibilità della normativa nazionale di cui agli artt. 88 e 110, commi 6 e 9 del r.d. n. 773 del 1931 (TULPS) con gli artt. 49 ss., 56 ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e con i principi unionali di effettività, parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento.

*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 26650 del 14 ottobre 2024,
Presidente L. Orilia, Relatore C. Amato*

SANZIONI AMMINISTRATIVE. Normativa antiriciclaggio - Omessa segnalazione di operazioni sospette - Giudicato reso nei confronti dell'obbligato in via solidale - Estensibilità all'obbligato in via principale.

La Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 375, comma 2, c.p.c., della questione relativa all'estensibilità all'obbligato principale del giudicato, relativo a sanzione per omessa segnalazione di operazioni sospette, reso nei confronti dell'obbligato solidale.

*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 27887 del 29 ottobre 2024,
Presidente L. Orilia, Relatore V. Pirari*

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - Nuova costruzione - Definizione - Applicabilità del d.l. n. 76 del 2020 - Condizioni.

In tema di distanze, la Sezione Seconda civile, in relazione a fattispecie nella quale la parte ricorrente ha assunto che il fabbricato ricostruito con coincidenza di area di sedime

e di sagoma si sottrae alle norme sulle distanze in quanto sostitutivo di altro già sorto in violazione, ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione inerente all'applicabilità alla fattispecie del d.l. n. 76 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 120 del 2020, che ha inciso sulla struttura del d.P.R. n. 380 del 2001, ed il suo conseguente coordinamento con la definizione di “manutenzione straordinaria” *ex* art. 3, comma 1, lett. b), del medesimo d.P.R., e dell'art. 2-*bis*, comma 1-*ter* del T.U. Edilizia.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TERZA

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 26057 del 4 ottobre 2024, Presidente G. Travaglino, Relatore P. Spaziani

RESPONSABILITÀ CIVILE - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI. Uso legittimo delle armi - Rilevanza dell'azione violenta del danneggiato - Riduzione del risarcimento del danno dovuto dal pubblico ufficiale.

La Sezione Terza Civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa all'esimente dell'uso legittimo delle armi e, più in particolare, alla rilevanza dell'azione violenta o della condotta resistente del danneggiato, ai fini della riduzione del risarcimento del danno dovuto dal pubblico ufficiale che abbia colposamente ecceduto i limiti stabiliti dalla legge in relazione al comportamento scriminato ai sensi dell'art. 53 c.p.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 26695 del 14 ottobre 2024, Presidente G. Travaglino, Relatore C. Valle

ASSICURAZIONE. Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile - Ammissibilità.

In tema di contratto di assicurazione, la Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa all'ammissibilità dell'azione diretta da parte del danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile civile.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 27380 del 22 ottobre 2024, Presidente G. Travaglino, Relatore P. Spaziani

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - SOSTITUTI DEL MANDATARIO. Mandato senza rappresentanza - Art. 1715 c.c. Esclusione di responsabilità del mandatario per le obbligazioni dei terzi - Deroga alla regola generale di cui all'art. 1228 c.c. - Patto contrario - Natura - Conseguenze.

In tema di mandato senza rappresentanza, la Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza delle seguenti questioni:

a) la precisazione della portata della regola generale di irresponsabilità del mandatario senza rappresentanza verso il mandante per l'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, quale regola particolare, per un verso derogatoria della regola generale di cui all'art. 1228 c.c., per altro verso, a sua volta, derogabile in virtù di "patto contrario";

b) la individuabilità in astratto (a prescindere dalla qualificazione operata in relazione alla fattispecie concreta) del "patto contrario" quale negozio (eventualmente autonomo) di garanzia, avuto riguardo agli effetti generali del mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.);

c) l'individuabilità in tale ipotesi (a prescindere dall'individuazione nella fattispecie concreta) dell'"obbligazione garantita", avuto riguardo all'oggetto del mandato senza rappresentanza (artt. 1703 e 1411 c.c.);

d) l'incidenza, in astratto, sulla delimitazione dell'oggetto del mandato, della eventuale pattuizione stipulata in deroga all'art. 1715 c.c., quale pattuizione diretta, oltre che ad escludere l'irresponsabilità del mandatario, anche a delimitare l'oggetto del contratto.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 27928 del 29 ottobre 2024, Presidente F. De Stefano, Relatore M. Rossetti

ASSICURAZIONE - SULLA VITA DI UN TERZO. Dissociazione tra il diritto all'indennizzo e la titolarità dell'azione per ottenerlo - Attribuzione dell'azione per ottenere l'indennizzo a soggetto diverso dal titolare dell'interesse ex art. 1904 c.c. - Mutamento della causa del contratto di assicurazione - Conseguenze.

La Sezione Terza Civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, per l'esame delle seguenti questioni: a) se, nell'assicurazione per conto altrui, ex art. 1891 c.c., sia consentito all'autonomia negoziale delle parti dissociare la titolarità del diritto all'indennizzo dalla titolarità dell'azione per ottenerlo; 2) se l'attribuzione dell'azione per conseguire l'indennizzo a soggetto diverso dal titolare dell'interesse di cui all'art. 1904 c.c. immuti la causa assicurativa; 3) se, in conseguenza delle risposte date ai primi due quesiti, la suddetta clausola del contratto di assicurazione sia da ritenere valida o nulla.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE LAVORO

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 26074 del 4 ottobre 2024, Presidente L. Esposito, Relatore R. Riverso

PROVA CIVILE. Testimoniale - Procedimento di ammissione - Inosservanza dell'art. 244 c.p.c. - Conseguenze - Dichiarazione di inammissibilità in primo grado - Ammissione in grado di appello - Vizi della motivazione.

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione in pubblica udienza della causa avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittima reiterazione di diversi contratti di lavoro a tempo determinato, avendo ritenuto rilevanti a fini nomofilattici le questioni attinenti alla motivazione della mancata ammissione delle istanze istruttorie in primo grado per inammissibilità derivante dalla violazione dell'art. 244 c.p.c. e alla nullità della sentenza impugnata per omessa, o comunque apparente, motivazione in ordine all'ammissione in appello della prova testimoniale.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 26464 del 10 ottobre 2024, Presidente A. Doronzo, Relatore C. Ponterio

LAVORO SUBORDINATO. Assunzione di categorie protette ex l. n. 68 del 1999 - Requisiti - Assenza di condanne penali - Previsione contenuta in regolamento adottato ex art. 18, comma 2, d.l. n. 112 del 2008 - Assenza di tale requisito nelle disposizioni di legge e di contratto collettivo - Categoria degli orfani di caduti in servizio.

La Sezione Lavoro, con l'ordinanza in epigrafe, ha disposto la trattazione in pubblica udienza della causa avente ad oggetto l'avviamento al lavoro di lavoratore appartenente ad una delle cc.dd. categorie protette (orfani di caduti in servizio), avendo ritenuto di rilievo nomofilattico la questione, oggetto di uno dei motivi di ricorso, riguardante l'illegittimità della disposizione - contenuta nel regolamento di una società a partecipazione pubblica per il reclutamento del personale, adottato ai sensi dell'art. 18, comma 2, del d. l. n. 112 del 2008, conv. dalla l. n. 133 del 2008 - con la quale è stato introdotto un requisito per l'assunzione (assenza di condanne penali) non previsto dalla legge (l. n. 68 del 1999) e dalla contrattazione collettiva di settore.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 26771 del 15 ottobre 2024, Presidente A. Doronzo, Relatore A. Ciriello

LAVORO - IMPIEGO PUBBLICO. Ferie non godute - Diritto alla monetizzazione - Società *in house* - Applicabilità dell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012 - Sentenza della CGUE del 18 gennaio 2024 (causa C-218/22) - Novità e rilevanza nomofilattica della questione - Fissazione di nuova udienza ex art. 348, comma 2, c.p.c.

In tema di monetizzazione delle ferie non godute, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, in considerazione della novità e della particolare rilevanza nomofilattica della questione di diritto posta con il ricorso, con particolare riferimento all'applicabilità al rapporto di lavoro alle dipendenze di una società *in house* dell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012, anche alla luce della sentenza della CGUE del 18 gennaio 2024 (causa C-218/22), secondo cui l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 26916 del 16 ottobre 2024, Presidente A. Doronzo, Relatore R. Rivero

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE. Qualificazione del recesso - Mancanza di motivazione - Mancanza di causa giustificatrice - Contestazione e prova della mancanza di giustificazione - Contenuto - Rilevanza nomofilattica delle questioni connesse - Fissazione di nuova udienza ex art. 348, comma 2, c.p.c.

In tema di licenziamento individuale, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, in considerazione della rilevanza nomofilattica delle questioni connesse:

1) alla qualificazione del recesso come licenziamento illegittimo per mancanza di motivazione ovvero come licenziamento nullo in quanto privo di causa giustificatrice;

2) al contenuto della contestazione e della prova della mancanza di giustificazione («*il collegio rileva agli effetti delle censure sollevate con il quarto motivo del ricorso incidentale che, come emerge dalla stessa sentenza impugnata..., il lavoratore ha agito in giudizio per sentire dichiarare in via principale*

la nullità del licenziamento in quanto privo di causa giustificatrice; la Corte territoriale ha affermato... che al lavoratore reclamante sarebbe stato intimato il recesso ... da qualificarsi come licenziamento illegittimo per la mancanza di qualsiasi motivazione. Emerge poi che la Corte di appello ha qualificato il licenziamento come intimato per giustificato motivo oggettivo, ... ed ha fatto applicazione della tutela di cui all'art. 18, comma sesto previsto dalla legge 300/70, come novellato dalla legge n. 92/2012, per l'ipotesi di licenziamento "dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni". Ha pure richiamato la Corte la previsione della seconda parte dell'art. 18, sesto comma, la quale prevede che il giudice possa applicare le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo allorché "sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento". Ed a tale proposito la Corte ha affermato che nel caso di specie il reclamante non ha dimostrato la mancanza di giustificazione ... e non l'ha neppure contestata.»).

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 26212 del 7 ottobre 2024, Presidente G. Fuochi Tinarelli, Relatore S. Leuzzi

CONTENZIOSO TRIBUTARIO. Rapporti tra giudizio penale e giudizio tributario - Sentenza penale irrevocabile di assoluzione - Art. 21-*bis* della l. 74 del 2000 - *Ius superveniens* - Riferibilità alla società del giudicato penale riguardante il rappresentante legale.

In tema di contenzioso tributario, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa all'assetto dei rapporti fra giudizio penale e giudizio tributario, ridefinito dal recente d.lgs. n. 87 del 2024, anche mediante l'introduzione di un nuovo art. 21-*bis* nel corpo del d.lgs. n. 74 del 2000, che investe anche il tema del perimetro di incidenza, della portata sistemica e della riferibilità alla società, nei cui confronti viene condotto l'accertamento tributario, del giudicato penale immediatamente riguardante il rappresentante legale della società medesima.

Sezione Tributaria, ordinanze interlocutorie n. 26335 e 26338 del 9 ottobre 2024, Presidente E. Bruschetta, Relatore A. Salemme

CONTENZIOSO TRIBUTARIO. Rapporti tra giudizio penale e giudizio tributario - Sentenza penale irrevocabile di assoluzione - Art. 21-*bis* della l. 74 del 2000 - *Ius superveniens* - Applicabilità.

In tema di accertamento tributario, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa all'assetto dei rapporti fra giudizio penale e giudizio tributario, ridefinito dal recente d.lgs. n. 87 del 2024, anche mediante l'introduzione di un nuovo art. 21-*bis* nel corpo del d.lgs. n. 74 del 2000, in caso di intervento di sentenza penale di assoluzione, passata in giudicato, in pendenza del giudizio di cassazione concernente l'impugnazione dell'avviso di accertamento in sede tributaria.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 26359 del 9 ottobre 2024, Presidente F. Federici, Relatore P. Gori

ACCERTAMENTO. Sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., delle quote societarie - Fallimento successivo della società - Legittimazione dell'ex-legale rappresentante - Impugnazione di un avviso di accertamento e della cartella di pagamento notificati al curatore fallimentare - Inerzia del curatore fallimentare.

In tema di accertamento tributario, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla legittimazione ordinaria/straordinaria dell'ex-legale rappresentante di società di capitali in presenza di un avviso di accertamento e di una cartella di pagamento, notificati al curatore fallimentare, in caso di sua inerzia.

Sezione Tributaria, ordinanze interlocutorie n. 26437 e 26467 del 10 ottobre 2024, Presidente A. Perrino, Relatore G. Lo Sardo

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 27138 del 21 ottobre 2024, Presidente A. Perrino, Relatore A.M. Socci

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 27286 del 22 ottobre 2024, Presidente A. Perrino, Relatore M. Balsamo

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 27287 del 22 ottobre 2024, Presidente A. Perrino, Relatore A.M. Socci

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 27587 del 24 ottobre 2024, Presidente A. Perrino, Relatore A.M. Socci

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 27953 del 29 ottobre 2024, Presidente A. Perrino, Relatore A.M. Socci

CONDONO FISCALE. Definizione agevolata ex art. 1, commi 231 - 252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-*quater*) - Rinuncia ai giudizi pendenti - Prova del pagamento del piano rateale concordato - - Perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - Rilevanza - Estinzione o sopravvenuta carenza di interesse.

In tema di definizione agevolata (cd. rottamazione-*quater*), la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa ai presupposti richiesti per la definizione agevolata, ai sensi dell'art. 1, commi 231 - 252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-*quater*), quali l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata e l'effettivo perfezionamento della definizione in sede amministrativa nonché la produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati, a seguito dei quali si determina l'estinzione del giudizio ovvero la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 27730 del 25 ottobre 2024, Presidente F. Di Pisa, Relatore A. Dell'Orfano

TRIBUTI. Accertamento catastale - Atto di riclassamento - Termine ex art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 138 del 1988 - Inosservanza - Conseguenze.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione di diritto concernente gli effetti dell'inosservanza del termine stabilito dall'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 138 del 1988 per l'adozione, da parte del Comune, della deliberazione di delimitazione delle microzone comunali; in particolare, se a tale inosservanza consegua la nullità della deliberazione tardivamente adottata.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 27949 del 29 ottobre 2024, Presidente R. Crucitti, Relatore M. Fracanzani

CONTENZIOSO TRIBUTARIO. Rivalutazione dei beni - Valore risultante dalla perizia di rivalutazione - Valore derivante dal costo storico rivalutato - Individuazione del criterio applicabile.

In tema di contenzioso tributario, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla applicabilità, ai fini della rivalutazione dei beni, del valore corrente di utilizzo dei beni rivalutati, come base di calcolo per l'ammortamento, in luogo del costo storico rivalutato, inteso come somma tra il costo storico originario del bene e la rivalutazione risultante dalla perizia, pari al valore corrente di utilizzo, e, quindi, sulla circostanza se il costo storico rivalutato debba o meno sommarsi al valore corrente di utilizzo.

Sezione Tributaria, ordinanze interlocutorie n. 28176 e 28178 del 31 ottobre 2024, Presidente L. Luciotti, Relatore F. D'Aquino

CONTENZIOSO TRIBUTARIO. Assoluzione penale irrevocabile del legale rappresentante della contribuente in sede di giudizio abbreviato - Applicabilità dell'art. 21 bis, del d.lgs. n. 74 del 2000 - Atto impugnato davanti al giudice tributario - Identità di fatti tra i due giudizi - Efficacia della sentenza penale nel processo tributario.

In tema di contenzioso tributario, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla

richiesta di applicazione dell'art. 21 *bis*, del d.lgs. n. 74 del 2000 nel giudizio tributario pendente in Cassazione, avuto riguardo all'assoluzione del legale rappresentante della società contribuente, in sede di giudizio abbreviato, ed alla sua efficacia nello stesso giudizio tributario.

Settore Penale

(a cura di Gennaro Sessa)

QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Quinta, udienza del 24/10/2024 (dep. 28/10/2024), ord. n. 39591, Pres. E.S.V. Scarlini, Rel. E.M. Morosini.

IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - Sentenza di proscioglimento del giudice di pace - Emessa successivamente alla vigenza del d.lgs. n. 150 del 2022 - Reato punito con pena alternativa - Legittimazione della parte civile alla proposizione dell'appello ai soli effetti civili - Contrasto di giurisprudenza - Rimessione alle Sezioni Unite.

La Quinta Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen., la seguente questione:

“Se, anche dopo la riforma di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace per un reato punito con pena alternativa sia appellabile, agli effetti della responsabilità civile, dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato, ovvero sia solo ricorribile per cassazione”.
